

## Art. 73

### (Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. È **soppresso il ruolo** di cui all'[articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), sono soggette a (**segnalazione certificata di inizio di attività**), da **presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'[\(articolo 19 della legge\) 7 agosto 1990, n. 241](#), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. **La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese**, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e dall'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#).
4. **Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39**. È fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'[articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).
5. Fermo restando quanto disposto dall'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e dal [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), **le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA** ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. **(COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147](#))**